



A2

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DIREZIONE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPERTORIO N° 18 DEL 09/03/2022

Oggetto: Applicazione al personale non dirigenziale dell'ESA del CCRL in attuazione dell' 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta di Governo n° 400 del 12 ottobre 2012.

L'anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di 03 in Palermo,

PROPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE f.f

VISTI:

- ❖ la L.R. n.15 maggio 2000 n.10 ed in particolare gli artt. 1 c.2, 2 c. 2, 6, 13 e 24;
- ❖ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. ed in particolare gli artt. 17 e 19;
- ❖ l'art. 31 della Legge Regionale n. 6/97;
- ❖ il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C.A. del 19/06/2012, condiviso dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012;
- ❖ l'art. 9 del Regolamento di organizzazione, approvato con Deliberazione n. 170/C.A. del 19/06/2012, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012, che dispone, al comma 3, di regolamentare l'ordinamento giuridico ed economico del personale E.S.A. con separato atto ed, al comma 2, di disciplinare la dirigenza in conformità all'art. 6 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni, applicando ad essa ed a tutto il restante personale dell'Ente, gs. comma 1 dell'art. 1 e del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale;
- ❖ la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 445 del 22 ottobre 2020: "Programmazione strategica degli Enti vigilati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Anno 2020 - Ente di Sviluppo Agricolo - Obiettivi specifici" con la quale è stata apprezzata la "Bozza di proposta di obiettivi di Governo Regionale" per l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.);

ATTESO

- ❖ che le tabelle di equiparazione delle retribuzioni dei dipendenti E.S.A. con le retribuzioni dei dipendenti regionali costituiscono di fatto un raffronto finalizzato alla verifica del rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della l.r. n. 6/1997, giusta Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 422/2017;
- ❖ che i criteri di inquadramento, limitatamente alle voci stipendiali da considerare per l'equiparazione, come precisato dall'Assessorato regionale della Funzione Pubblica, non possono che essere quelli adottati dall'Amministrazione regionale nei casi di mobilità in entrata di personale proveniente da altre amministrazioni, compreso l'E.S.A.;
- ❖ che i suddetti criteri devono tenere conto dei principi di tutela della posizione giuridica ed economica del dipendente, con attribuzione della categoria corrispondente alle funzioni precedentemente svolte e posizione economica corrispondente al trattamento economico già in godimento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 31 della l.r. n. 6/1997, trattandosi di applicazione di contratto regionale *ope legis* e non di mobilità volontaria;

RITENUTO,

- ❖ che, alla luce di quanto sopra, l'inquadramento con il CCRL del personale E.S.A., partendo dalla retribuzione fondamentale corrispondente alla posizione goduta con il CCNL, debba prevedere la determinazione della retribuzione ad esso spettante attenendosi ai criteri sopra esposti;
- ❖ che l'inquadramento dal vigente CCNL - comparto Ministeri 2006-2009 al CCRL 2006-2009 prevede il raffronto della struttura stipendiale costituita dallo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di Amministrazione, rimanendo fuori dal conteggio l'eventuale R.I.A. dell'omologo dipendente regionale e le gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico, approvato con DPRS n.3279 del 24/07/1971, per i dipendenti E.S.A., stante che tali poste si configurano come "personali" e quindi trasferite, se presenti, con il medesimo importo in atto goduto con i relativi Contratti;
- ❖ che le gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico di cui al DPRS n.3279 del 24/07/1971 sono in parte utilizzate per compensare eventuali differenze stipendiali nella nuova attribuzione di categoria del CCRL, che è stata determinata tenendo conto della qualifica posseduta; il dipendente E.S.A. a cui viene applicato il CCRL, in applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto ad essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica acquisita nell'ente di provenienza in quanto la procedura di applicazione del CCRL realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, ferma restando la retribuzione complessiva che non può essere oggetto di modifica;
- ❖ che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico è stato effettuato sulla base e nel rispetto dell'inquadramento posseduto dal dipendente in analogia con quanto sancito dalla Suprema Corte - Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 dicembre 2020 n. 29674. Infatti, il dipendente ha diritto a essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'E.S.A. in quanto l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione a un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;
- ❖ che l'importo residuo delle gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico, a seguito dell'inquadramento nella relativa posizione del CCRL, costituisce per ciascun dipendente un reddito individuale di anzianità, in quanto proveniente da retribuzioni individuali acquisite in applicazione di norme oggi non più in vigore perché antecedenti al Dlgs.29/93, (DPRS n.3279 del 24/07/1971);
- ❖ che, ai fini dell'inquadramento economico con CCRL, si procede alla determinazione del trattamento complessivo annuo effettivamente in godimento del

dipendente ESA, attraverso la sommatoria dei seguenti emolumenti computati su base annua: retribuzione tabellare; indennità integrativa speciale (ove non sia già stata conglobata nel trattamento stipendiale); eventuale progressione economica in godimento (o altro istituto ad essa riconducibile); eventuale indennità di amministrazione, importo della 13^a mensilità;

❖ che, in tale ipotesi, si rende necessario una riduzione delle gratifiche, di cui all'art. 39 del Regolamento Organico, dell'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento annuo effettivamente in godimento del dipendente E.S.A. e il corrispondente dipendente regionale; l'importo residuo viene conservato al dipendente stesso, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, diviso ed erogato per 12 mensilità, nei termini sopra descritti, ai sensi dell'art.28, comma 5, del CCNL del 5.10.2001, così come calcolato al momento del trasferimento e, pertanto, non può essere successivamente riassorbito per effetto di futuri rinnovi contrattuali;

❖ che il principio della non riassorbibilità, espressamente codificato per la mobilità dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali per effetto del trasferimento di funzioni, o come nel nostro caso *ope legis*, è stato codificato dall'art. 28 del CCNL del 5.10.2000 ed è stato esteso, con la dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004, dalle parti negoziali, per coerenza, a tutte le ipotesi di trasferimento (anche volontario) ad un ente del comparto;

❖ che, nel caso di specie, è bene ribadire che la retribuzione individuale di anzianità viene richiamata nell'art.28, comma 6, del CCNL del 5.10.2001, che, come detto rappresenta, la reale fonte regolativa della materia;

❖ di applicare, seguendo i criteri sopra esposti, al personale dell'E.S.A. il CCRL 2006-2009 a far data dall'esecutività della deliberazione E.S.A. n. 170/2012, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n.400/2012, e quindi dall'01/01/2013, tenendo in debito conto le funzioni effettivamente espletate dal personale in seno all'Ente nonché la mancata applicazione degli istituti contrattuali per la condizione di stallo amministrativa che si trascina oramai da un ventennio (l'ultima riqualificazione del personale dell'E.S.A. risale al 2001); Prospetto A;

❖ che, comunque, restano ferme le due condizioni imperative ovvero che l'applicazione del CCRL al personale dell'E.S.A. non può determinare alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente - applicazione a "costo zero" - e che costituisce un limite invalicabile quanto statuito dall'art. 31 della l.r. n. 6/1997, come da allegato prospetto B di confronto tra la retribuzione complessiva del dipendente E.S.A. nella nuova qualifica del CCRL, comprendente tutti gli emolumenti, e dell'equivalente dipendente regionale;

RITENUTO, altresì

❖ la nota, prot. n. _____ del _____, con la quale il Servizio 4 Infrastrutture per il territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea autorizza, ai sensi dell'art. 23 comma 2° del D.P.R. 27/02/2003 n. 97, le spese di natura obbligatoria per legge, onde evitare danni all'Erario e danni scaturenti da eventuali contenziosi;

RITENUTO

❖ obbligatorio adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 9 del Regolamento di Organizzazione;

VISTO:

❖ il verbale della seduta n. 27 dell'8 settembre 2021 e n. 40 del 21 ottobre 2021 della Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi con cui il Presidente sollecita l'E.S.A. ad attuare la delibera di Giunta n.400/2012 in modo immediato;

SENTITE:

❖ le OO.SS.

PROPONE

❖ di applicare al personale non dirigenziale dell'E.S.A. - giusta equiparazione nelle corrispondenti posizioni regionali-prospetto A- il CCRL comparto non dirigenziale -

Quadriennio Giuridico 2006 - 2009 biennio economico 2006 - 2007, in attuazione dell' 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Dario Cartabellotta



(Handwritten signature in blue ink)

Allegato alla Proposta del Direttore generale f.f. di Delibera del Consiglio di Amministrazione:

N° 18 del 09/03/2022

Oggetto: Applicazione al personale non dirigenziale dell'ESA del CCRL in attuazione dell' 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana .

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dr. Dario Cartabellotta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO : _____

IMPEGNO : _____

SUBIMPEGNO : _____

- NEGATIVO

IL DIRIGENTE

ai sensi art. 20 co. 3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dario Cartabellotta



Deliberazione n. 18

Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Applicazione al personale non dirigenziale dell'E.S.A. del CCRL in attuazione dell'art. 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta di Governo n°400 del 12 ottobre 2012. –

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di marzo in Palermo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Presidente On. Giuseppe Catania e del Consigliere Avv. Rosario Marchese Ragona per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti sono presenti in video conferenza il Presidente Dr.ssa Caterina Agate e il Componente Dr. Eustachio Cilea assente giustificato il Componente Dr. Vincenzo Marinello.-

Assiste il Direttore Generale f.f. Dr. Dario Cartabellotta.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;
VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;
VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;
VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la deliberazione n. 28/C.A. del 24/09/2020 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Servizio 4 – Infrastrutture, irrigazione ed Enti Vigilati con nota prot. 99038 del 29/09/2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale f.f. al Dr. Dario Cartabellotta;
VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
VISTO il D.P. n. 492/Serv. 1°/S.G. del 02 settembre 2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha rinnovato, per la durata di un quinquennio, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
VISTA la nota di convocazione Prot. n. 2506/Pres. del 04 marzo 2022 che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 09 marzo 2022 alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di applicare al personale non dirigenziale dell'E.S.A. – giusta equiparazione nelle corrispondenti posizioni regionali–prospetto A- il CCRL comparto non dirigenziale - Quadriennio Giuridico 2006 - 2009 biennio economico 2006 – 2007, in attuazione dell' 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana

La presente deliberazione è trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catania



Allegati:

- 1-Prospetto "A" – Parificazione dello stato economico-giuridico del personale E.S.A. con passaggio nelle nuove qualifiche del C.C..R.L. Sicilia 2006/2009.
- 2-Prospetto "B"- Confronto delle retribuzioni complessive del personale E.S.A., già parificato con il C.C.R.L. di cui al prospetto "A", con le corrispondenti retribuzioni del personale regionale, gs. art. 31 della L.R. 6/97.

PROSPETTO "A"
Raffronto Personale E.S.A. - Personale Regione

E.S.A.							REGIONE							
AREA-POSIZIONE ECONOMICA	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' AMMINISTRAZIONE	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	TOTALE	AREA-POSIZIONE ECONOMICA	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	INDENNITA' AMMINISTRAZIONE	VACANZA CONTRATTUALE	TOTALE	DIFERENZA DA REQUIRERE CON ART. 39 E 19 RIKO0.			
3 LIVELLO	14.748,72			14.748,72	A1	9.693,02	6.244,15	582,00	348,60	16.867,77	2.119,05			
1 LIVELLO	19.132,68			19.132,68	B6	13.001,23	6.283,54	846,00	424,80	20.555,57	1.422,89			
B1	17.303,11	2.045,76		19.478,59	C3	14.153,09	6.381,22	1.194,00	458,52	22.186,83	2.708,24			
B2	18.197,67	2.246,40		20.580,51	C3	14.153,09	6.381,22	1.194,00	458,52	22.186,83	1.606,32			
B3	19.372,07	2.483,28		22.000,67	C4	14.932,57	6.381,22	1.194,00	474,96	22.982,75	982,08			
B3s	20.517,08	2.483,28		23.154,20	C5	15.756,32	6.381,22	1.194,00	492,24	23.823,78	669,58			
C1s	21.880,90	2.772,72		24.817,78	D3	17.950,22	6.456,03	1.788,00	552,72	26.746,97	1.929,19			
C3	25.388,43	3.370,44		28.949,31	D5	20.760,22	6.456,03	1.788,00	612,00	29.616,25	666,94			
C3s	27.040,86	3.370,44		30.614,10	D6	22.258,22	6.456,03	1.788,00	643,56	31.145,81	531,71			

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
 Ente Sviluppo Agricolo
 Dr. Dario Cartabellotta




PROSPETTO " B "

ARTICOLO 31 L.R. N. 6/97

Confronto delle retribuzioni complessive del Personale E.S.A. - già parificate con il C.C.R.L. di cui al Prospetto "A", - con le corrispondenti retribuzioni del Personale Regionale, gs. art. 31 L.R. 6/97.

E.S.A.											REGIONE										
AREA-POSIZIONE ECONOMICA	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDEBITTA' AMMINISTRAZIONE	INDEBITTA' VACANZA CONTRATTUALE	RIA	ARTICOLI 19 e 30 del R.D. 30.	13° MENSILITA'	TOTALE	AREA-POSIZIONE ECONOMICA	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDEBITTA' DI CONTINGENZA	INDEBITTA' AMMINISTRAZIONE	VACANZA CONTRATTUALE	MEI	13° MENSILITA'	TOTALE	ANZIANITA' DI SERVIZIO AL 01/01/2013	DIFFERENZA				
3 LIVELLO	14.748,72			698,16		1.287,24	16.734,12	A1	9.693,02	6.194,33	582,00	348,60		1.401,50	18.219,45	35	1.485,33				
1 - LIVELLO	19.132,68			766,80		1.658,29	21.557,77	B6	13.001,23	6.283,54	846,00	424,80		1.712,96	22.268,53	13	710,76				
B1	17.303,11	2.045,76		93,24	3.261,97	1.630,99	24.464,79	C3	14.153,09	6.381,22	1.194,00	458,52	5.429,01	2.301,32	29.917,16	25	5.452,37				
B2	18.197,67	2.246,40		672,43	3.430,09	1.715,04	26.398,07	C3	14.153,09	6.381,22	1.194,00	511,44	5.729,15	2.330,74	30.299,64	31	3.901,57				
B3	19.372,07	2.483,28		504,06	3.666,78	1.833,39	28.004,90	C4	14.153,09	6.381,22	1.194,00	511,44	7.468,97	2.475,73	32.184,45	28	4.179,55				
B3s	20.517,08	2.483,28		516,45	3.859,03	1.929,52	29.459,20	C5	15.756,32	6.381,22	1.194,00	511,44	7.466,97	2.609,16	33.919,11	31	4.459,91				
C1s	21.880,90	2.772,72		516,45	4.136,30	2.068,15	31.538,68	D3	17.950,22	6.456,03	1.788,00	552,60	9.886,24	3.052,76	39.685,85	28	8.147,17				
C3	25.388,43	3.370,44		99,16	4.824,89	2.412,44	36.285,80	D5	20.760,22	6.456,03	1.788,00	612,00	9.889,99	3.292,19	42.798,43	25	6.512,63				
C3s	27.040,86	3.370,44			5.102,35	2.551,18	38.267,63	D6	22.258,22	6.456,03	1.788,00	643,56	11.356,72	3.541,88	46.044,41	20	7.776,78				

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Ente Sviluppo Agricolo
Dr. Paolo Cartabellotta



DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto delibera: Modalità di applicazione dell'art. 9 e modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana approvato con Deliberazione di Giunta di Governo n° 400 del 12 ottobre 2012.

Oggetto delibera: Applicazione al personale non dirigenziale dell'ESA del CCRL in attuazione dell' 9 del Regolamento di organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana.

RELAZIONE

La relazione è comune alle due proposte deliberative.

L'art. 9 co.3 del Regolamento di organizzazione dell'ESA, (Deliberazione n. 170/C.A. del 19/06/2012 e approvazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012, dispone di regolamentare l'ordinamento giuridico ed economico del personale E.S.A. con separato atto.

L'art.9 co. 2 prevede di disciplinare la dirigenza in conformità all'art. 6 della legge regionale n. 10/2000, applicando ad essa ed a tutto il restante personale dell'Ente il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 22 ottobre 2020: "Programmazione strategica degli Enti vigilati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Anno 2020 - Ente di Sviluppo Agricolo - Obiettivi specifici" ha definito gli obiettivi strategici per il rilancio e la modernizzazione dell'ESA.

Pertanto sono stati predisposti gli schemi deliberativi allegati per l'attuazione dell'art. 9 del Regolamento e per l'applicazione del CCRL al personale dell'ESA seguendo i criteri di inquadramento, limitatamente alle voci stipendiali da considerare per l'equiparazione, adottati dall'Amministrazione regionale nei casi di mobilità in entrata di personale proveniente da altre amministrazioni, compreso l'E.S.A.

Quindi l'inquadramento dal vigente CCNL - comparto Ministeri 2006-2009- al CCRL 2006-2009 prevede il raffronto della struttura stipendiale costituita dallo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di Amministrazione, escludendo dal conteggio l'eventuale R.I.A. (oggi MEI) dell'omologo dipendente regionale e le gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico dell'ESA, approvato con DPRS n.3279 del 24/07/1071, per i dipendenti E.S.A., stante che tali poste si configurano come "personali" e quindi trasferite, se presenti, con il medesimo importo in atto goduto con i relativi Contratti.

I suddetti criteri tengono conto dei principi di tutela della posizione giuridica ed economica del dipendente, con attribuzione della categoria corrispondente alle funzioni precedentemente svolte e posizione economica corrispondente al trattamento economico già in godimento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 31 della l.r. n. 6/1997, trattandosi di applicazione di contratto regionale ope legis.

Le gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico dell'ESA sono state in parte utilizzate per compensare eventuali differenze stipendiali nella nuova attribuzione di categoria del CCRL, che è stata determinata tenendo conto della qualifica posseduta.

Il dipendente E.S.A. a cui viene applicato il CCRL, in applicazione dell'art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto ad essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica acquisita nell'ente in quanto la procedura di applicazione del CCRL realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione

soggettiva del rapporto di lavoro, ferma restando la retribuzione complessiva che non può essere oggetto di modifica (cd. divieto di reformatio in pejus).

L'individuazione del trattamento giuridico ed economico è stato effettuato sulla base e nel rispetto dell'inquadramento posseduto dal dipendente in analogia con quanto sancito dalla Suprema Corte - Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 28 dicembre 2020 n. 29674.

Il dipendente ha diritto ad essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle in atto possedute in quanto l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 30 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione a un'altra; il trasferimento è caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

L'importo residuo delle gratifiche di cui all'art. 39 del Regolamento Organico, a seguito dell'inquadramento nella relativa posizione del CCRL, costituisce per ciascun dipendente un reddito individuale di anzianità, in quanto proveniente da retribuzioni individuali acquisite in applicazione di norme antecedenti al Dlgs.29/93, (DPRS n.3279 del 24/07/1971).

Ai fini dell'inquadramento economico con CCRL, si è proceduto alla determinazione del trattamento complessivo annuo effettivamente in godimento del dipendente ESA, attraverso la sommatoria dei seguenti emolumenti computati su base annua: retribuzione tabellare; indennità integrativa speciale (ove non già conglobata nel trattamento stipendiale); eventuale progressione economica in godimento (o altro istituto ad essa riconducibile); eventuale indennità di amministrazione, importo della 13^a mensilità.

In tale ipotesi si è reso necessario una riduzione delle gratifiche, di cui all'art. 39 del Regolamento Organico, dell'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento annuo effettivamente in godimento del dipendente E.S.A. e il corrispondente dipendente regionale; l'importo residuo delle gratifiche è stato conservato al dipendente stesso, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, diviso ed erogato per 12 mensilità, nei termini sopra descritti, ai sensi dell'art.28, comma 5, del CCNL del 5.10.2001, così come calcolato al momento del trasferimento e, pertanto, non potrà essere successivamente riassorbito per effetto di futuri rinnovi contrattuali.

Il principio della non riassorbibilità, espressamente codificato per la mobilità dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali per effetto del trasferimento di funzioni, o come nel nostro caso ope legis, è stato codificato dall'art. 28 del CCNL del 5.10.2000 ed è stato esteso, con la dichiarazione congiunta n. 24 allegata al CCNL del 22.1.2004, dalle parti negoziali, per coerenza, a tutte le ipotesi di trasferimento (anche volontario) ad un ente del comparto.

Nel caso di specie, è bene ribadire che la retribuzione individuale di anzianità viene richiamata nell'art.28, comma 6, del CCNL del 5.10.2001, che, come detto rappresenta, la reale fonte regolativa della materia.

Sulla base di quanto sopra esposto si è proceduto ad applicare al personale dell'E.S.A. il CCRL 2006-2009 a far data dall'esecutività della deliberazione E.S.A. n. 170/2012 e quindi dall'01/01/2013, tenendo in debito conto le funzioni effettivamente espletate dal personale in seno all'Ente nonché la mancata applicazione

degli istituti contrattuali per la condizione di stallo amministrativa che si trascina oramai da un ventennio (l'ultima riqualificazione del personale dell'E.S.A. risale al 2001).

Restano, comunque, ferme le due condizioni imperative ovvero che l'applicazione del CCRL al personale dell'E.S.A. non determina alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente - applicazione a "costo zero" - e che costituisce un limite invalicabile quanto statuito dall'art. 31 della l.r. n. 6/1997, come da allegato prospetto B di confronto tra la retribuzione complessiva del dipendente E.S.A. nella nuova qualifica del CCRL, comprendente tutti gli emolumenti, e dell'equivalente dipendente regionale.

Lo schema deliberativo è stato suddiviso in due proposte separate.

Inizialmente era stato esitato in un unico atto amministrativo e, per quanto di competenza, era stato inviato al Collegio straordinario dei Revisori dei Conti. Il Collegio, con verbale del n.1/2022 del 7/01/2022, che in copia si allega, in quella circostanza ha ritenuto di esprimere parere negativo sulla suddetta proposta deliberativa.

Con verbale n.1/2022 del 7/01/2022, il Collegio dei Revisori, nei suoi punti 1 e 2 rappresenta preliminarmente che l'applicazione del CCRL comporta una spesa aggiuntiva per l'Ente (applicazione CCRL non a costo zero) e che le gratifiche godute dal personale ESA non possono essere considerate alla stregua di una RIA o di un MEI dell'omologo dipendente regionale.

Le gratifiche sono delle poste individuali riconosciute al personale dell'ESA e di fatto costituiscono un reddito individuale di anzianità, in quanto ulteriore elemento fisso della retribuzione, acquisito e spettante in applicazione di precedenti norme oggi non più in vigore o di previgenti contratti collettivi Giova ricordare al riguardo che il richiamato art. 39 è una specifica norma del regolamento organico dell'Ente, che è stato approvato con DPRS n. 3279 del 24/07/1971 di concerto con il Ministero, quindi antecedente al Dlgs.29/93.

Pertanto le gratifiche si configurano come ulteriore elemento fisso della retribuzione, acquisito e spettante in applicazione di norme oggi non più in vigore e, come avvenuto per i dipendenti regionali nel trasporto dei propri elementi retributivi, nel tempo e fino alla L.R. 10/2000, vanno trattati come reddito individuale di anzianità, al fine di evitare disparità di trattamento tra attuali e futuri dipendenti regolati da CCRL.

Con riferimento all'osservazione del punto 2) si rappresenta che, dalla lettura della tabella 1, si evidenzia che parte delle gratifiche viene "sacrificata" nella equiparazione con perdite, per alcune categorie, alquanto significative (colonna denominata "DIFFERENZA DA RECUPERARE CON ART. 39 E 19 RR.OO."), non potendosi nel raffronto esimersi dal confronto mansionario.

Il riconoscimento delle superiori poste è coerente con l'art. 31 della L.R. della L.R. 6/1997: il confronto stipendiale complessivo del dipendente ESA con l'omologo dipendente regionale (pari anzianità) evidenzia come il dipendente ESA percepisca una retribuzione complessiva inferiore al suo omologo regionale.

Il procedimento avrebbe dovuto avere il seguente percorso:

- individuare la categoria giuridica di destinazione, secondo le mansioni ed i profili professionali corrispondenti;
- determinare la posizione economica all'interno della categoria, prendendo come riferimento la retribuzione annua di ciascun dipendente in godimento nell'anno 2012;
- rapportarla alle equivalenti posizioni economiche del CCRL vigente in pari data (principio di prossimità);

- corrispondere l'eventuale importo che dovesse risultare superiore ad una determinata posizione economica ed inferiore a quella successiva quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali, tra i quali quelli previsti dal CCRL 2016/2018;

Però, raffrontare il compenso complessivo dell'impiegato ESA con il solo tabellare del corrispondente dipendente regionale, escludendo quindi l'importo del MEI, ex RIA, (tale importo costituisce circa il 25%-30% della retribuzione complessiva del personale regionale con pari anzianità), determinerebbe un risultato "aberrante", quale l'impossibilità di individuare per il personale ESA, qualifica C3 e C3s, la posizione economica regionale di destinazione in quanto entrambi, C3 e C3s, verrebbero inserite nella posizione apicale del comparto D6.

Ciò determinerebbe:

- un assegno ad personam che raggiunge importi di oltre € 4.000,00 che vanificherebbe per gli anni a venire eventuali aumenti contrattuali;
 - l'assimilazione dei vincitori del concorso per ingegneri direttori e agronomi (1990 e 1993) con i vincitori del concorso per diplomati.
- L'assegno ad personam non è pensionabile e conseguentemente tale ipotetico percorso comporterebbe l'avvio di innumerevoli contenziosi per il recupero delle somme percepite da coloro che sono in quiescenza dal 2013. Si aprirebbe una nuova stagione di ricorsi e contenziosi che coinvolgerebbe anche il personale in servizio

L'ESA è l'unico ente non economico regionale a non avere applicato la L.R 10/2000, gli istituti contrattuali previsti dal CCRL, la mancata parificazione del personale con il contratto regionale; e sono rimasti inapplicati gli istituti contrattuali del CCNL, perché non più attuabili stante la promulgazione della L.R. 10/2000 che obbliga gli enti ad adeguarsi anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano.

Ritornando ai criteri seguiti per l'equiparazione essi tengono conto dei principi di tutela della posizione giuridica ed economica del dipendente, con attribuzione della categoria corrispondente alle funzioni precedentemente svolte e posizione economica corrispondente al trattamento economico già in godimento, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 31 della l.r. n. 6/1997, trattandosi di applicazione di contratto regionale ope legis e non di mobilità volontaria.

Con una ipotetica "assenza di passaggio contrattuale da ministeriale a regionale" si avrebbe il mantenimento dello status quo e questo comporterebbe un danno erariale di ritorno in quanto si continuerebbero ad applicare le norme contrattuali vigenti e quelle migliorative 2016-2018 CCNL mantenendo l'integrità delle gratifiche.

Sul punto 3 del verbale del Collegio si rappresenta che la struttura organizzativa dell'ESA non ha mai avuto piena attuazione per la mancata applicazione dell'art. 9 del Regolamento.

Tale circostanza ha determinato la mancata istituzione delle unità operative e degli uffici dirigenziali per la Direzione generale e per l'Organo Politico.

L'atto amministrativo proposto collega le postazioni dirigenziali dell'Ente alle necessità di assetto organizzativo, in attuazione dell'art. 9 del Regolamento dell'ESA approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 400 del 12 ottobre 2012 nel quadro degli OBIETTIVI STRATEGICI dell'ESA di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 22 ottobre 2020: "Programmazione strategica degli Enti vigilati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Anno 2020 - Ente di Sviluppo.

Le attuali strutture intermedie, come si evince nell'allegato schema deliberativo, sono state ridotte (da 5 a 4).

La l.r. 9/2015, citata dal Collegio nel verbale, riorganizza l'amministrazione regionale e, in riferimento agli enti regionali, il comma 6 dell'art. 49 così recita: "Agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo."

Va da se che la mancata applicazione dell'art. 9 del Regolamento ha di fatto privato l'Ente di una struttura organizzativa essendosi limitato il Regolamento I parte alla istituzione delle sole strutture intermedie e appare palese la non compatibilità con la norma prima citata, come dimostra la mancata applicazione della l.r. 9/2015 da parte delle precedenti amministrazioni.

Si osserva ancora che le censure poste dal Collegio, in ordine alle disposizioni della L.R. 9/2015 nonché dell'accordo Stato Regione, sono vincolanti per l'Amministrazione regionale, ma non incidono direttamente su questo Ente.

Pertanto, la necessità di un nuovo assetto organizzativo dell'Ente, che tenga conto delle nuove competenze rende obsoleto il vecchio organigramma e si ritiene che l'incremento delle strutture dirigenziali, peraltro limitato a sole due strutture dirigenziali inferiori (Unità Operative), non sia in contrasto con il vigente ordinamento giuridico

Anzi in virtù del fatto che l'ESA diventa soggetto di attuazione dei fondi del PSR Sicilia 2014-22 si rende indispensabile la segregazione delle funzioni tra uffici dirigenziali diversi, che vengono assegnati all' Unità di monitoraggio e controllo.

Con riferimento ai criteri indicati nella proposta deliberativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali si premette, infine, che la mancata applicazione della III fascia dirigenziale all'Ente (i tre dirigenti attualmente in servizio sono stati inquadrati a seguito di sentenze non impugnate) impone il ricorso, senza alternative, al D.Lgs. 165/2001 per gli incarichi dirigenziali non coperti, evidenziando che lo stesso D.Lgs. 165/2001 non si limita esclusivamente alla regolamentazione degli incarichi di dirigente generale ma dispone "le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come pedissequamente riportato nell'atto proposto.

In un recentissimo parere (Cons. 5120/2021) l'Avvocatura dello Stato si è pronunciata nel senso di ritenere direttamente efficace, nell'ordinamento regionale, il disposto dell'art. 19 comma 5 bis e 6 del Dlgs 165/2001, in quanto tali disposizioni trovano applicazione in base al rinvio dinamico di cui all'art. 1 c.2 della L.R. 10/2000.

L'atto proposto, dopo 10 anni dall'approvazione del Regolamento I fase e dopo 20 anni dalla promulgazione della L.R. 10/2000 e dopo la stagione degli incarichi a dirigenti esterni dell'ESA, che ha comportato un incremento ingiustificato di spesa per il bilancio dell'Ente, è di eccezionale importanza per la modernizzazione e la funzionalità dell'ESA.



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Dario Cartabellotta